



IL TRIBUNALE DI PARMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma alla pubblica udienza del 3.4.2026 in
composizione monocratica nella persona del

Dott. Giuseppe Monaco – G.O.P.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

difesa di fiducia dall'Avv. Anna Desiderio del Foro di Padova-
presente

IMPUTATA

- Per il reato di cui agli artt.110, 348 c.p. perché, in
concorso tra loro, [REDACTED] quale
esercente la professione sanitaria di fisioterapista
operante presso [REDACTED]

[REDACTED] quale Direttore Sanitario del
predetto Poliambulatorio dal 18.07.2022, [REDACTED]

[REDACTED], Direttore Sanitario del predetto
Poliambulatorio sino al 18.07.2022, [REDACTED] a

[REDACTED], legali rappresentanti della
società [REDACTED]

N. 504 /26

Sent.

N.423/25

R.G. DIB.

N. 118/23

R G. N.R.

Data del deposito

Data irrevocabilità

N. _____ Re

g. Es.

N. _____ Ca

mp. Pen.

Redatta scheda il

Visto P.G. il

30 APR 2026

N. _____ RC

A

Comunicata ex art. 27
disp. reg. il

_____ società che gestisce il predetto Poliambulatorio, _____ particolare avendo anche sottoscritto il contratto di prestazione d'opera intellettuale professionale con la _____ in data 20.09.2018; nelle predette qualità _____

_____ esercitava abusivamente l'attività di medico specialista ortopedico/fisiatra, all'interno del Poliambulatorio _____ tutti gli altri nelle rispettive qualità, consentivano alla stessa di svolgere le attività mediche all'interno del predetto poliambulatorio; in particolare l'_____ svolgeva la seguente attività medica sui relativi pazienti tutti minori:

- _____ svolgeva dapprima un esame obiettivo (postura e colonna vertebrale) e, sulla scorta dei dati raccolti, veniva posta diagnosi di lassità legamentosa generalizzata con lieve tendenza al valgismo della TT e iperestensione delle ginocchia e veniva formulato un conseguente piano terapeutico (utilizzo di scarpe corrette, esercizi di rinforzo della muscolatura, attività propedeutiche allo sport, controllo periodico della postura globale);
- _____ svolgeva dapprima un esame obiettivo, riscontrando un quadro di sostanziale normalità in paziente con sviluppo psicomotorio adeguato all'età (diagnosi) pur fornendo, in ogni caso, indicazioni terapeutiche (utilizzo di scarpe corrette durante la crescita, esercizi di rinforzo muscolare, controllo periodico);
- _____ svolgeva dapprima un esame obiettivo che le consentiva di formulare la diagnosi di "*piede lievemente più valgo a destra*"; quindi, provvedeva a fornire alla mamma della _____ indicazioni terapeutiche che venivano, poi, concretamente illustrate in occasione del secondo appuntamento;

N. _____ RC

A

- [REDACTED] svolgeva una visita medica raccogliendo l'anamnesi, rilevando l'obiettività e formulando un giudizio diagnostico complessivo di sostanziale regolarità evolutiva;
- [REDACTED]: effettuava un esame obiettivo con riscontro di lieve tensione muscolo-tendinea delle catene posteriori di arti inferiori e bacino in un quadro di sostanziale regolarità evolutiva (diagnosi) per cui veniva fornita indicazione ad attività sportiva e screening posturale periodico (terapia);
- [REDACTED]: effettuava una vera e propria visita medica indicando nella relazione (senza data) l'anamnesi, l'esame obiettivo, la diagnosi e la terapia;
- [REDACTED] effettuava una visita medica indicando anamnesi, esame obiettivo, diagnosi e terapia;
- [REDACTED] effettuava una visita medica, raccogliendo l'anamnesi dal genitore, effettuando l'esame obiettivo attraverso manovre fisiche, ponendo diagnosi di alterato schema del tacco-punta e individuando conseguenti interventi terapeutici;
- [REDACTED] effettuava una vera e propria visita medica con raccolta dell'anamnesi, esame obiettivo, diagnosi e terapia;
- [REDACTED] effettuava una vera e propria visita medica, costituita sempre da raccolta anamnestica, sintomatologia riferita, esame obiettivo diagnosi e indicazioni terapeutiche di *"rachialgia dorsolombare da trattare con manipolazioni e stretching causa rigidità"*.

In Fidenza almeno dal marzo 2021 al settembre 2022

Il P.M. nella persona del dott. Lino Vicini chiede sentenza di assoluzione piena poiché il fatto non sussiste.
La difesa si associa alla richiesta del P.M:

Svolgimento del processo

A seguito di udienza predibattimentale ove figuravano imputati [REDACTED]

[REDACTED], il giudice dott. Magnelli Francesco Matteo, a seguito della discussione delle parti, disponeva lo stralcio della posizione di [REDACTED]

[REDACTED] in quanto emetteva sentenza di non luogo a procedere per i suddetti e ritenuto di non dover pronunciare sentenza di non luogo a procedere, fissava la prosecuzione del giudizio per [REDACTED] dinanzi al sottoscritto.

Aperto il dibattimento ed ammesse le prove orali e documentali offerte dalle parti, si procedeva nell'istruttoria dibattimentale a seguito della quale, le parti concordemente concludevano per una sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste.

- La [REDACTED] veniva a rispondere del reato previsto e punito dall'art. 348 c.p, perché, quale esercente la professione sanitaria di fisioterapista operante presso il Poliambulatorio [REDACTED], nelle predette qualità esercitava abusivamente l'attività di medico specialista ortopedico/fisiatra, all'interno del [REDACTED] in particolare svolgeva la seguente attività medica sui relativi pazienti tutti minori, indicati nel capo di imputazione.
- Nel fascicolo di ufficio venivano acquisite relazioni del consulente del P.M. dott.ssa Donatelli Fedele che quelle della difesa a firma dei dott.ri Spitaleri e Menta nonché la relazione dei Nas di Firenze.
- Analizzando la relazione della dott.ssa Fedele, la prima contestazione che formula a carico dell'odierna imputata è quella del non consentito accesso diretto, ossia quell'atto che permette al soggetto che spontaneamente si rivolge al fisioterapista senza essere indirizzato da un medico.

- Nella relazione si evidenzia come sia vietato da parte del fisioterapista oltre che l'accesso diretto anche attività ritenute di esclusiva competenza di un laureato in medicina e chirurgia quali l'esame obiettivo, la diagnosi e l'eventuale trattamento.
- Concludeva pertanto che l'imputata aveva travalicato la linea di confine, adottando procedure non di competenza di un fisioterapista nei confronti dei pazienti per i quali la [REDACTED] è stata rinviata a giudizio.
- Veniva escusso il dott. Spitaleri il quale sovvertiva totalmente la tesi della consulente del P.M. osservando che, essendo tra l'altro consulente legale della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Fisioterapisti, l'accesso diretto del paziente verso il fisioterapista è totalmente lecito e legittimo atteso che, con varie evoluzioni normative si è stabilito con la L. 251/2000 che "i professionisti dell'area della riabilitazione (comprendendo anche i fisioterapisti ai sensi del D.M. 29.3.2001) svolgono con titolarità autonoma e professionale attività dirette alla prevenzione, cura, riabilitazione e valutazione funzionale, promuovendo lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni riabilitative" (v. verbale stenotipato ud. 30.1.2026 pagg. 18-19-21-22).
- Il consulente ha anche fatto riferimento ad un parere espresso da FNOFI dal quale si evince che "da un punto fiscale, le prestazioni del fisioterapista sono detraibili per il contribuente anche senza prescrizione medica".
- Detto principio conferma la piena legittimità dell'accesso diretto previsto dall'ordinamento.
- Il consulente di parte continuava a smontare del tutto la tesi della consulente del P.M. in quanto, con dovizia di particolari, forniva la differenza tra l'esame obiettivo del fisioterapista che è diverso dall'esame obiettivo fatto da un medico.

- L'esame obiettivo del fisioterapista:"consiste nella rilevazione di dati oggettivi che si ottengono tramite osservazione, test, prove funzionali, scale di valutazione condivise. Il paziente viene osservato sia in condizioni statica che in movimento per arrivare ad una valutazione funzionale.
- Il consulente ha anche precisato come la diagnosi fisioterapica sia differente dalla diagnosi fatta da un medico.
- Esistono trattamenti fisioterapici e di diagnosi che fanno parte del percorso universitario del corso di laurea di fisioterapia, come prodotto in atti.
- Appurato ciò, è da verificare quale sia la linea di confine.
- Sia il consulente di parte che l'imputata hanno spiegato che il limite è dato dall'entità dell'alterazione.
- Per esempio, una mal postura può essere correggibile e si è in un atteggiamento scoliotico che può essere trattato dal fisioterapista. Se, invece, la postura non è correggibile, si è in presenza di scoliosi e a quel punto si supera la linea di confine e la "competenza" è del medico.
- Durante l'istruttoria dibattimentale si è parlato di "red flag" che altro non è che il campanello di allarme che deve scattare in capo al fisioterapista nel momento in cui vedendo il paziente che si è davanti ad una patologia.
- Escussa la dott.ssa Menta la quale si è soffermata sui singoli pazienti e situazioni elencati nel capo di imputazione, che l'imputata ha potuto valutare con l'accesso diretto in quanto le circostanze che affliggevano detti pazienti, diagnosticate da [REDACTED] solo con valutazione fisioterapica ma non erano da considerarsi diagnosi mediche e situazioni risolvibili con trattamenti fisioterapici.

- Si è proceduto all'esame dell'imputata la quale con puntualità e professionalità ha non solo ripetuto i concetti espressi dai consulenti di parte ma ha anche dettagliatamente evidenziato le patologia esclusivamente fisioterapiche dei ragazzi visitati.
- La requisitoria del P.M. è stata molto vibrante. Ha contestato "energicamente" la relazione della consulente del Suo Ufficio evidenziando anche che questo fascicolo a carico dell'imputata avrebbe dovuto essere archiviato in quanto non vi era la notitia criminis e così si sarebbe potuto evitare uno spreco di costi che hanno gravato sull'Erario.
- A questo giudicante non resta che accogliere appieno la richiesta del P.M., concorde anche il difensore dell'imputata, ossia che l'imputata va mandata assolta con formula piena in quanto il fatto non sussiste.

PQM

Il Tribunale, visto l'art.530 cpp assolve l'imputata dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.

Indica in gg.90 il termine per il deposito della motivazione.

Parma, 3.4.2026

Il giudice

dott. Giuseppe Monaco-gop



DEPOSITATA IN DATA
29/04/2026
LA SENTENZA N 504 DEL
03/04/2026
SIMONE GIORGIO
29/04/2026 16:31



FIRMATO E DEPOSITATO
il 29/04/2026 alle ore 11:55
GIUSEPPE MONACO